



TRIBUNALE ORDINARIO DI
MILANO

Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
 ATS Milano
 Città Metropolitana



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI DI RECUPERO PER SOGGETTI CONDANNATI PER DELITTI CONTRO LA PERSONA

fra il Tribunale Ordinario di Milano, l'A.T.S della Città Metropolitana di Milano e il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM)

PREMESSO

- che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013 n. 77 prevede espressamente all'articolo 16 in tema di Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento:

"1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.

3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime."

- che la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. sul codice rosso) è intervenuta espressamente sulla materia prevedendo in particolare:

(articolo 6 che modifica l'art. 165 c.p.): *"Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,5 e 5.1, e 577, primo comma numero 1 e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"*.

(articolo 17 che modifica l'art. 13 bis O.P. ampliando la categoria di soggetti indicati ai condannati per delitti ex artt. 572, 609 bis, 612 bis c.p.): *"Le persone condannate.....possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i... reati...organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari"*.

- che la tematica del trattamento degli autori di delitti contro la persona, normalmente orientati da motivi di sopraffazione di genere, è entrata nel nostro ordinamento come fattore di tutela avanzata delle vittime in una evidente ottica di prevenzione di comportamenti violenti recidivanti e che tale tematica interessa direttamente l'attività giurisdizionale sia nel momento della fase di cognizione che in quello di esecuzione della sentenza di condanna, dovendosi in ogni caso accertare, in caso di condanna ad una pena condizionalmente sospesa all'effettuazione di un trattamento specifico, l'effettivo svolgimento del percorso di osservazione e soprattutto la sua riuscita sul piano di una acquisizione di coscienza del disvalore del comportamento antiggiuridico realizzato.

- che tale tematica interessa anche:

-- il settore delle misure di prevenzione avendo la Sezione autonoma istituita presso questo Tribunale adottato già da tempo la prassi di sottoporre, previa acquisizione del consenso da parte del soggetto proposto per l'applicazione della misura, il soggetto ad un programma di natura trattamentale da parte di presidi criminologici specialistici presenti sul territorio;

-- il settore della famiglia dovendosi sempre valutare, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul sopra richiamata, le situazioni di violenza esistenti all'interno del nucleo familiare prima di decidere in merito all'affidamento dei figli minorenni ai genitori e quindi la presenza o meno di programmi trattamentali intrapresi nella prospettiva dell'eliminazione di condotte violente che possano incidere sulla serenità del rapporto genitore-figlio;

- che in data 18 febbraio 2020 il Tribunale di Milano aveva sottoscritto un documento d'intesa per la realizzazione di buone pratiche nell'ambito del contrasto alla violenza domestica con la Procura ordinaria e gli Uffici minorili di Milano finalizzato a favorire la circolarità di atti giudiziari e di informazioni nell'ambito della gestione del singolo caso fra i diversi settori della giurisdizione, dovendosi inserire in tale ambito conoscitivo anche la sottoposizione ad un percorso trattamentale da parte di soggetti autori di reati contro la persona soprattutto commessi per questioni di genere;

- che occorre costituire una relazione d'intesa fra il Tribunale di Milano - e tutti gli uffici giudiziari interessati all'adesione progettuale che potranno successivamente intervenire- e la Rete dei servizi presenti nell'area metropolitana che si occupino in maniera specialistica del trattamento degli autori di delitti contro la persona qualificati anche dall'orientamento di genere al fine di:

a) garantire una risposta di tipo pubblicistica ed altamente qualificata in grado di valutare primariamente le adesioni squisitamente strumentali e non effettive sul piano della volontà di seguire un percorso di osservazione trattamentale;

b) garantire ai soggetti del processo di cognizione e di esecuzione dei contatti immediati con le strutture che operano sul territorio in una materia ed in un contesto ancora in fase di progettazione e sperimentazione;

c) favorire momenti di incontro formativo e di confronto su specifiche tematiche, anche di natura critica, che dovessero emergere;

- che è stato avviato il Progetto Uomini Orientamento e Monitoraggio (U.O.M.O) per la presa in carico degli uomini maltrattanti, progetto sperimentale della durata di due anni (aprile 2021- marzo 2023) di ATS Città Metropolitana Milano, finanziato da Regione Lombardia per il tramite della DGR 3393/2020 e Decreto della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità 11959 del 9 Ottobre 2020, la cui sperimentazione è stata assegnata per il tramite di un bando ad evidenza pubblica di coprogettazione al CIPM di Milano in qualità di ente capofila di un raggruppamento di altre realtà attive da tempo sul territorio metropolitano;

- che i rapporti tra ATS della Città Metropolitana di Milano e cooperativa sociale CIPM sono stati normati tramite convenzione, delibera 287 del 31 Marzo 2021;
- che il partenariato coordinato da CIPM tramite accordo formalizzato è costituito da Enti che hanno maturato esperienze almeno biennali nel trattamento degli uomini maltrattanti e che si impegnano ad offrire prestazioni a titolo gratuito sotto il controllo di ATS Milano che ne ha curato la valutazione e se ne fa garante del progetto;
- che l'intero progetto e le modalità di presa in carico degli uomini violenti da parte dei centri sarà oggetto di valutazione e monitoraggio da parte del centro ADV (Against Domestic Violence) centro di ricerca del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca;
- che i predetti enti hanno presentato formale atto di sostegno e collaborazione alla presentazione del progetto da parte dei comuni di : Milano, Cerro Maggiore, Melzo, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, Lodi in qualità di enti locali capofila delle reti interistituzionali per il contrasto alla violenza di genere operanti nel territorio di ATS Milano;
- che il progetto presenta le seguenti caratteristiche:

- Obiettivi: in ottemperanza all'art. 16 della Convenzione di Istanbul, che prevede l'istituzione e la diffusione di programmi di trattamento rivolti agli uomini autori di violenza di genere, il progetto U.O.MO si ripropone di strutturare un sistema di presa in carico e di interventi destinati a autori di violenza finalizzato alla realizzazione di percorsi/programmi di riabilitazione e prevenzione della recidiva attraverso: creazione di un modello di rete territoriale basata sull'integrazione operativa tra i soggetti/enti che operano sul territorio; istituzione di una struttura (CEOM) per l'accesso e accoglienza degli uomini , prima valutazione e assegnazione per la presa in carico ad uno dei 5 centri per la presa in carico di uomini violenti; elaborazione di Linee guida per la presa in carico ed il trattamento degli uomini autori di violenza; valutazione degli esiti a due anni dell'avvio della sperimentazione a cura di Ente terzo (Centro ADV c/o università Bicocca – Milano).

- Priorità: individuare modelli di connessione per far interagire progettualità e interventi dei CAV e dei servizi per autori; favorire un approccio integrato per favorire la presa in carico del maltrattante; prevedere interventi formativi per la Rete territoriale dei servizi socioassistenziali e sociosanitari; prevedere un sistema di intervento e progettualità diversificate per gli uomini; sviluppare azioni di sensibilizzazione e di informazione sugli uomini e sulla cittadinanza Avviare un sistema di comunicazione, informazione e orientamento per operatori dei servizi e per la cittadinanza; elaborare linee guida per strutturazione sul territorio di una modalità innovativa di presa in carico degli uomini.

- Ruolo del C.E.O.M. - CENTRO DI ORIENTAMENTO E MONITORAGGIO:

Il Centro di Orientamento e Monitoraggio (CEOM) è una realtà territoriale specificatamente deputata alla valutazione, alla presa in carico ed al monitoraggio dei casi, attraverso un vertice osservativo ed operativo in coordinamento con gli altri servizi o le azioni attivate nella gestione di situazioni di violenza. Tutti i casi intercettati dalle reti formali ed informali, dai canali di invio o segnalazione istituzionali, territoriali o del privato sociale, nonché tutte le domande spontanee dovranno passare attraverso il CEOM, come snodo centrale e centralizzato della presa in carico. Questa scelta operativa nasce dal bisogno di poter predisporre un ente, che sia in grado di connettere tutti i servizi ed attori coinvolti, direttamente ed indirettamente, nella presa in carico, tutela o gestione di un caso, e poter favorire e sostenere in maniera strutturata e sistematizzata la condivisione di informazioni e la co-progettazione e coordinamento del piano di azione e tutela delle vittime. L'impostazione del CEOM si rifà all'esperienza delle MARAC anglosassoni, rispetto alle quali però viene sperimentato l'inserimento, all'interno delle conferenze dei servizi, anche degli

enti che operano nella presa in carico e trattamento degli autori di violenza. Viene strutturato, a livello territoriale, un sistema centralizzato di valutazione, presa in carico e monitoraggio degli interventi trattamentali in stretta sinergia, coordinamento ed integrazione con i servizi di tutela della vittime, garantendo sempre la separazione dei percorsi di presa in carico vittime/autori, la riservatezza e confidenzialità delle informazioni condivise, la tutela e protezione delle vittime. Sono attività specifiche del CEOM:

- a) valutazione ed identificazione preliminare del rischio, dei fattori di rischio e dei fattori di protezione attraverso strumenti e prassi definite e strutturate;
- b) identificazione dell'intervento necessario con l'autore/soggetto segnalato, ed invio ad un ente della rete di partenariato per la presa in carico;
- c) nomina del case-manager e contatto e/o identificazione delle agenzie o servizi di presa in carico e tutela della/e vittima/e da attivare (reti e centri antiviolenza, servizi sociali, forze dell'ordine, comunità, servizi tutela minori,...);
- d) formalizzazione e convocazione periodica di tavoli di confronto e scambio di informazioni e rivalutazione periodica del rischio di recidiva/escalazione delle condotte violente;
- e) monitoraggio delle azioni;
- f) consulenza per servizi territoriali nella gestione o intervento in casi di violenza domestica. La supervisione ed il diretto coinvolgimento di ATS nell'attività del CEOM e nei singoli tavoli garantiranno un maggior capacità di contatto, comunicazione e coordinamento tra gli attori ed una funzione di *advocacy* rispetto alle azioni previste ed alle nuove prassi introdotte dal progetto.

Il CEOM è situato fisicamente presso la sede del CIPM in via Via Correggio 1, 20149, Milano ed è sede dell'equipe integrata dei professionisti afferenti ai diversi centri che strutturano le modalità di accesso, prima valutazione e invio al centro partner ritenuto maggiormente appropriato per le caratteristiche dell'uomo accolto.

- Enti Partner

- CIPM Centro Italiano per la promozione della mediazione – capofila di progetto
 - Centro SAVID - Università degli Studi di Milano
 - Fondazione Padri Somaschi Milano
 - Forum Lou Salomè
 - Cooperativa Sociale Dorian Gray
 - Centro di Ricerca ADV Against Domestic Violence - Università degli Studi di Milano Bicocca;
- svolto un confronto in sede di audizione presso la Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano in data 22 giugno 2021

SI CONVIENE

1) Il Tribunale di Milano, nell'ambito dell'attività giudiziaria svolta, ferma restando la piena autonomia decisionale del giudice circa la valutazione dei presupposti per la destinazione al programma di trattamento, potrà fare riferimento alla struttura della rete dei servizi, così come articolata nel progetto sopra illustrato, per l'avvio dei soggetti autori di delitti contro la persona che necessitano di percorsi trattamentali non di natura psichiatrica la cui natura e durata saranno decisi in piena autonomia dagli esperti degli Enti Partner e ciò anche al fine di favorire una situazione di parità nel momento dell'accesso al servizio stante la natura pubblica dello stesso. Anche con riferimento al documento di intesa sottoscritto in data 18 febbraio 2020, verrà favorita con apposita nota di indirizzo interna il contatto immediato con gli Enti Partner e lo scambio di informazioni in relazione alla gestione del singolo caso qualora lo stesso interessasse più settori della giurisdizione.

2) In relazione ad ogni singolo caso preso in carico, gli Enti Partner invieranno relazioni periodiche ai giudici ed ai soggetti processuali coinvolti nella vicenda giudiziaria e ciò al fine di consentire un monitoraggio in merito all'andamento del percorso trattamentale intrapreso. Prima dell'inizio di ogni programma individuale verrà svolto un colloquio preliminare presso il CEOM al fine di verificare la reale volontà del soggetto di sottoporsi al programma trattamentale e ciò al fine di contenere eventuali volontà manipolatorie e condotte di natura strumentale tese soltanto all'ottenimento di benefici sul piano processuale.

3) Il Tribunale di Milano potrà partecipare ad eventi formativi o di confronto su tematiche di natura generale e ciò anche al fine di contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento del servizio, soprattutto con riferimento alla fase di verifica di efficacia del trattamento sul piano dell'assenza di condotte violente recidivanti. Gli altri Enti aderenti al protocollo offriranno a loro volta momenti di formazione specifici a favore di tutti i soggetti del processo (magistrati, avvocati, operatori di polizia giudiziaria) e ciò al fine condiviso di affinare le conoscenze in un settore di nuova esplorazione applicativa ed intervento.

4) Le parti verificheranno l'andamento dell'accordo indicativamente ogni sei mesi e comunque alla fine del progetto con la prospettiva che la Rete dei servizi possa comunque proseguire oltre il termine fissato come data di ultimazione del progetto attualmente in essere nell'ambito di un intervento multidisciplinare richiesto per il contrasto a forme di violenza orientate da motivi di genere secondo quanto indicato dall'art. 18 della Convenzione di Istanbul richiamata.

5) Il presente protocollo si ritiene aperto all'adesione di altri Uffici giudiziari o soggetti pubblici o del terzo settore che condividano le premesse e gli obiettivi dell'intesa.

6) Dall'attuazione del presente protocollo non derivano spese o oneri economici a carico del Tribunale e dell'Amministrazione giudiziaria neppure in sede di rivalsa.

Milano, 21 luglio 2021

Tribunale di Milano

Il Presidente


dottor Roberto Bichi



ATS Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Socio-Sanitario

dottorssa Rossana Giove



Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CPIM)

per il Presidente dottor Paolo Giulini

dottorssa Francesca Garbarino

